REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

N. 3653 REG. SENT. ANNO 2004 n. 984 Reg. Ric. Anno 2004

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA

- I^ SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. **984/2004** proposto da **SCANNAVINO ROSARIA**, rappresentata e difesa dall'avv. Giusti Gilberto ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Firenze, via Santa Reparata n. 40;

contro

I. N. P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Fanelli e silvano Imbriaci ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale regionale dell'INPS, in Firenze, via del Proconsolo n. 10;

per l'accertamento

del diritto della ricorrente "ad ottenere l'esibizione degli atti del procedimento relativo alla erogazione da parte dell'INPS della indennità integrativa speciale e 13^ mensilità" in favore della stessa ricorrente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l' atto di costituzione in giudizio dell'INPS;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla Camera di Consiglio del 23 giugno 2004, relatore il Consigliere Andrea Migliozzi, gli avv.ti G.Giusti per la parte ricorrente e L.Fanelli per l'INPS;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente espone di essere titolare di pensione privilegiata di reversibilità cui vanno ad aggiungersi l'indennità integrativa speciale e la 13^ mensilità. Questi ultimi emolumenti venivano però sospesi dall'INPS e ciò in base a norme che, sempre ad avviso della ricorrente, risulterebbero essere abrogate, L'interessata in data 10.05.2003 chiedeva all'INPS di revocare la disposta sospensione dell'indennità integrativa speciale e della 13^ mensilità, ma l'ente rigettava tale richiesta; la stessa Direzione Generale dell'INPS poi con nota del 18.12.2003 comunicava alla Scannavino di avere investito della questione i Ministeri del Lavoro e dell'Economia e delle Finanze "al fine di ottenere un loro pronunciamento che consenta la risoluzione della problematica".

Intanto in data 9 febbraio 2004 la ricorrente presentava istanza scritta di accesso agli atti del procedimento relativo all'erogazione dei predetti emolumenti ai sensi dell'art. 10 della legge 241/90 e dell'art. 4 del D.P.R. 352/92, ma l'INPS con note dell'11.02.2004 e dello 02.03.2004 rigettava tale richiesta.

Peraltro nello stesso mese di marzo il contenzioso aperto con la richiesta di revoca della sospensione dell'indennità integrativa speciale e della 13[^] mensilità si concludeva con il riconoscimento di fatto " di dette indennità in favore della Scannavino"

Quest'ultima poi sempre in ordine alla formulata richiesta di accesso informava del diniego in proposito ricevuto dall'INPS il Difensore Civico della Regione Toscana, ma anche a quell'Ufficio l'Istituto Nazionale della

Previdenza Sociale con nota dello 02.04.2004 ribadiva il diniego di accesso già opposto alla ricorrente .

L'interessata ha quindi proposto innanzi a questo Tribunale ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90 con cui chiede che sia accertato il proprio diritto a ottenere l'esibizione degli atti del procedimento relativi alla erogazione da parte dell'INPS della indennità integrativa speciale e della 13[^] mensilità.

A sostegno del proprio gravame sono state dedotte, con un unico, articolato motivo, le censure di violazione e falsa applicazione dell'art. 10 legge 241/90, dell'art. 4 D.P.R. 352/92 e dell'art. 11 comma 2° Dlg.vo 165/01 nonchè di eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione e denegato acceso ai documenti amministrativi. Secondo parte ricorrente il diniego opposto dall'INPS è illegittimo, non potendosi, in particolare ritenere preclusiva dell'esercizio del diritto di accesso la tesi sostenuta dall'INPS negli atti di diniego secondo cui la documentazione richiesta è estranea al procedimento, trattandosi, praticamente di atti interni.

Si è costituito in giudizio l'Istituto intimato, che ha , in via pregiudiziale, eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e per genericità dell'oggetto della richiesta, concludendo nel merito per l'infondatezza del gravame.

DIRITTO

Il Collegio deve in primo luogo occuparsi dell'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata ex adverso dalla difesa dell'INPS.

Essa è infondata.

Non può, invero, nella specie negarsi la legittimazione ad agendum dal

momento che in capo alla ricorrente si rinvengono quelle condizioni di titolarità di un interesse giuridicamente rilevante richieste in maniera alquanto lata dalla norma di cui all'art. 22 della legge 241/90, avuto riguardo sia alla concretezza della posizione giuridica soggettiva vantata dalla sig.ra Scannavino al momento di presentazione dell'istanza di accesso nonchè del diniego ad essa apposto(febbraio 2004) e tenuto altresì conto dell'aggiuntivo interesse pure rinvenibile in linea generale in capo alla ricorrente ad esercitare in relazione al rapporto giuridico di fondo dedotto in giudizio, eventuali, future azioni giurisdizionali volte a perseguire ulteriori finalità ivi comprese quelle risarcitorie.

Non appare altresì fondato l'altro profilo di inammissibilità pure fatto valere dalla difesa di parte resistente, dal momento che come rilevasi dall'esame degli atti di causa, l'oggetto della richiesta di accesso non è affatto generica, risultando sufficientemente chiara la indicazione dei documenti di cui si chiede l'accesso.

Il ricorso ancorchè ammissibile, si appalesa però nel merito infondato.

Oggetto dell'istanza di accesso sono i documenti relativi al procedimento riguardanti la erogazione della indennità integrativa speciale e della 13[^] mensilità, ma più in concreto la richiesta va ad interessare gli atti con cui l'INPS ha chiesto ai c.d. Ministeri Vigilanti (Lavoro ed Economia e Tesoro) un parere in merito alla problematica della corresponsione della indennità integrativa speciale e della 13[^] mensilità sulla pensione a carico del fondo speciale dipendenti delle Ferrovie dello Stato.

In particolare con riferimento alla individuazione degli atti che la ricorrente intendeva visionare, proprio per approfondire e risolvere la questione controversa circa la corresponsione o meno della indennità integrativa speciale sulle pensioni del genere di quella in godimento della ricorrente, l'INPS ha investito della relativa problematica i suindicati Ministeri vigilanti si da poter definire tutti i casi pendenti (vedasi, sul punto, quanto precisato dallo stesso INPS nella nota esplicativa del diniego in questione datata 2 aprile 2004).

Sicchè in concreto gli atti di cui la ricorrente chiede l'accesso hanno per contenuto un quesito rivolto dall'Istituto della Previdenza Sociale alle competenti Autorità ministeriali al dichiarato scopo di ottenere un parere utile per l'emanazione di successive direttive intese a definire, in via generale, i casi che, come quello che ha interessato la ricorrente, presentano la problematica sopra più volte evidenziata; ma se così è, va rilevato come la fattispecie all'esame ricade in maniera evidente nell'ipotesi normativa di cui all'art. 13 della stessa legge 241/90 lì dove tale articolo ha cura di precisare che le disposizioni di cui la presente capo, ivi compresa, quindi quella ex art. 10 secondo cui il soggetto ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, "non si applicano nei confronti dell'attività della P.A. diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione".

Nel caso di specie, allora, non vengono in rilievo atti interni "tout court" volti cioè alla definizione di una singola, specifica vicenda, nel qual caso gli stessi atti, ancorchè preparatori non sono sottratti all'esercizio del chiesto diritto di accesso (Cfr. Cons. Stato Sez. IV 6/8/1997 n. 77; TAR Lazio Sez. III 30.09.1999 n. 2982); i documenti qui in contestazione sono propedeutici all'emanazione di ulteriori atti amministrativi generali e in ragione di tale

precipua natura sono sottratti, per espressa previsione dello stesso legislatore (art. 13), all'accesso.

La pretesa della ricorrente a vedersi esibire gli atti in questione, quindi, non ha giuridico fondamento e legittimamente l'INPS ha negato all'interessata il chiesto esercizio del diritto di accesso.

In forza delle su stese motivazioni, il ricorso all'esame va respinto.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo **Rigetta.**

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 23 giugno 2004, dal Tribunale Amministrativo

Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei

signori:

Dott.Giovanni VACIRCA

- Presidente

Dott.Andrea MIGLIOZZI

- Consigliere, rel. est.

Dott. Bernardo MASSARI

- Primo Referendario

F.to Giovanni Vacirca

F.to Andrea Migliozzi

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30 AGOSTO 2004

Firenze, lì 30 agosto 2004

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Mario Uffreduzzi

d.f.